



Il Ministro dell'Ambiente

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione del "Porto turistico di Ancona" da realizzarsi in Comune di Ancona, località Palombella, presentato dalla società Marina Dorica S.p.A. con sede in Ancona via XXIX settembre 2/i, in data 15 ottobre 1991;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa società in data 28 febbraio 1992;

VISTO il parere, formulato in data 4 agosto 1992 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dalla società Marina Dorica S.p.A. ;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:
preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la realizzazione di un porto turistico, all'interno dello specchio acqueo del porto commerciale di Ancona, con le seguenti caratteristiche:

- molo di sopraflutto di lunghezza pari a 650 m;
- molo di sottoflutto pari a 100 m;
- specchio acqueo pari a 40 ha;
- posti barca pari a 1.120 unità;
- a terra sono previste opere per la realizzazione di: zona sportiva, servizi portuali, zona cantieristica, zona a verde e parcheggi e zona a funzione ludica; la realizzazione dei servizi portuali e cittadini è quantificata in circa 200.000 mc;

constatato che in merito ai rapporti di funzionalità esistenti tra l'opera in programma, le opere esistenti, quelle in corso e quelle già programmate ad essa direttamente connesse, non sono chiariti i rapporti di coerenza del progetto con tali opere;

considerato che sia gli elaborati di studio e di progetto trasmessi, che la documentazione integrativa successivamente inoltrata, non sono esaustivi per valutare le possibili conseguenze ambientali dell'opera di progetto, né le possibili modifiche del livello di qualità delle acque per poter escludere lo sviluppo di processi di degradazione. In particolare non possono considerarsi esaustive le informazioni circa:

- qualità delle acque, anche in rapporto alle opere previste lungo il canale Conocchio;
- studi ed analisi eseguiti per la definizione delle eventuali variazioni della linea di costa;
- indagini in merito alla frana di Ancona;
- sovraccarichi - geotecnica - dettaglio del piede di frana;
- aspetti urbanistici legati alla realizzazione del porto;
- alternative considerate e piano della portualità minore della Regione Marche;
- articolazione temporale degli investimenti e finanziamenti e conseguente gestione dei lavori di realizzazione dell'opera;

considerato inoltre che:

- il progetto è presentato anche come opera di consolidamento del piede di frana e che non vengono fornite a riguardo le necessarie



Il Ministro dell' Ambiente

- documentazioni tecniche a sostegno di tale scelta;
- non esiste al momento certezza dell'esatta localizzazione del piede della frana e che in tale situazione è comunque opportuno evitare la realizzazione di qualsiasi infrastruttura nell'area considerata;
 - attualmente sono in corso studi ed indagini finalizzate sia alla conoscenza dell'esatta configurazione della frana che allo studio di una migliore organizzazione territoriale e che le risultanze di tali studi possono essere determinanti per la conoscenza del sito e della più appropriata soluzione progettuale;

valutato che non è possibile esprimere un parere di compatibilità ambientale in quanto lo studio di impatto ambientale non contiene le informazioni necessarie per poter prevedere i possibili impatti ed i conseguenti effetti nel medio e lungo periodo;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha ritenuto che non sia documentata la compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del 14 febbraio 1992 della Regione Marche con cui si invia copia degli atti formali relativi alla dichiarazione di compatibilità paesistico - ambientale rilasciata dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 4149 del 28 maggio 1990 e n. 2854 del 27 maggio 1991.

In tali delibere la Giunta Regionale esprime parere favorevole al progetto subordinandolo ad alcune prescrizioni che riguardano in sintesi:

- realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo idrodinamico e sedimentologico del golfo ed in particolare della zona delle Torrette e di altre zone limitrofe per controllare gli effetti derivanti dalla struttura;
 - chiarimenti circa la causa dell'aumento della profondità di 40-50 cm, sino all'isobata 6, prima della progettazione esecutiva, tramite una analisi di dettaglio delle metodologie utilizzate dal C.N.R. del 1984 per eseguire i profili batimetrici;
 - migliore inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale dei fabbricati di servizio con soluzioni architettoniche omogenee;
- ed in particolare l'esecuzione di una analisi sedimentologica di dettaglio del fondale contiguo alla frana, analisi idrodinamiche e correntometriche ed eventuali prospezioni geofisiche particolari, per

GP

verificare la presenza di fratture interessanti il fondale del golfo di Ancona ed altre indagini che verranno ritenute opportune;

VISTA la nota del 26 giugno 1992 del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, pervenuta in data 17 luglio 1992 prot.4771/VIA/B.15, con cui, in considerazione del rilievo che l'emergenza costruttiva verrà necessariamente ad assumere nei confronti dell'assetto storico - ambientale dell'area urbanizzata all'intorno, autorizza, per quanto di competenza, l'esecuzione dell'opera con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- che la sistemazione a verde della fascia costiera sia progettata e realizzata come elemento di effettiva continuità con la vegetazione esistente nella stessa;
- che la realizzazione dei manufatti a servizio dell'area venga particolarmente curata sotto il profilo architettonico, perchè rivesta effettivamente un ruolo di riqualificazione per l'ambito portuale al limite dell'edificato urbano;
- che il fabbricato servizi sia sensibilmente ridotto e quindi rivisto progettualmente sotto l'aspetto volumetrico e, in particolare, sotto quello architettonico, vista la localizzazione dello stesso;

VISTE le osservazioni presentate da parte di un privato cittadino, ai sensi dell'art. 6, 9° comma, della L. 349/86, con cui si contesta l'idea progettuale di dotare il porto di pontili fissi in quanto la tipologia rigida non consentirebbe di adattare lo specchio acqueo a nuove e diverse esigenze;

E S P R I M E

giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del porto turistico in Comune di Ancona, presentato dalla Società Marina Dorica S.p.A.;

D I S P O N E

che la procedura di approvazione del progetto ed i conseguenti atti da emanarsi da parte delle Amministrazioni competenti restino subordinati alla presentazione della nuova domanda ed alla successiva pronuncia da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali;



Il Ministro dell'Ambiente

che l'eventuale nuova domanda di pronuncia sia corredata da:

- la documentazione integrativa agli elaborati di progetto e di studio d'impatto già inoltrata;
- la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.5, comma 1, D.P.C.M. n. 377/88, secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;
- la dichiarazione giurata ai sensi dell'art.2, comma 3, D.P.C.M. 27 dicembre 1989 relativa alle allegazioni prodotte;
- la sintesi non tecnica complessiva rielaborata tenendo conto delle modifiche ed integrazioni intervenute;

che gli atti siano presentati nel numero di copie indicato al primo comma del citato art.2 del D.P.C.M. 27 dicembre 1989 e siano altresì depositati per la consultazione del pubblico negli appositi uffici regionali;

che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Marina Dorica S.p.A., al Ministero dei Lavori Pubblici, al Ministero della Marina Mercantile, al Comune di Ancona ed alla Regione Marche, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li

17 OTT. 1992
18 OTT. 1992

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Carlo Ripa di Meana